



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

**ORDINANZA N. 50/15**

## **ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN PIAZZA SAN GIUSTO**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Viste le precedenti ordinanze che regolano il traffico veicolare nel centro abitato cittadino;  
Rilevata la necessità di attuare ulteriori provvedimenti di viabilità nel centro abitato del comune;  
Considerato che l'Amministrazione Comunale si è attivata, con la collaborazione della Polizia Municipale, per la ricerca di una soluzione atta a garantire la rotazione dei veicoli in sosta in piazza San Giusto, limitandola a tempo, in modo da offrire un più agevole accesso alle attività commerciali esistenti nella zona del centro storico.

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;  
Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lettera d), 7, comma 1, lettera a) e 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

### **ORDINA**

l'istituzione della sosta regolamentata con disco orario per la durata di sessanta minuti, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali, per i parcheggi ubicati in piazza San Giusto.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale;

### **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 25.08.2015

Il Comandante Polizia Municipale  
E. Caffo